COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA Provincia di Catania

Ordinanza n° 92

1 9 MAG. 2017

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 88/2014 del 10/10/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Serafino Carmelo, C.F. SRFCML57P26C351X, nato a Catania il 26/9/1957 ed ivi residente in Via Bottino n° 13 piano 1°, nella sua qualità di obbligato in solido per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 19/2014 (raccolta differenziata), per aver rinvenuto in questa Via Crotone, un sacchetto di plastica colore rosa contenente rifiuti non differenziati e documentazione riconducibile allo stesso Sig. Serafino Carmelo;

L'infrazione è stata accertata il 10/10/2014 alle ore 10,25 in questa Via Crotone; Constatata la regolarità della contestazione e/o notifica avvenuta in data 03/4/2015; Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento; Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 207,00 più Euro 14,40 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 221,40;

INGIUNGE

Alla stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando

P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, lì 19 MA6, 2017

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

. - 0

II Dirigente P.M.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale nº 15900954 intestato alla <u>Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.</u>

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.